



Deliberazione giunta regionale n.462 del 08/09/2011

A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale

Settore: 14 - Controllo e Vigilanza sulle Partecipazioni Societarie Regionali

Oggetto:

Societa' di scopo "Campania e Napoli per America's Cup Srl" - determinazioni

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a) in data 26/08/2011 Comune di Napoli, Provincia di Napoli, Regione Campania, Unione degli Industriali di Napoli, Autorità Portuale di Napoli e Bagnolifutura Spa, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa per la promozione di azioni coordinate e condivise per la realizzazione, nell'area di Bagnoli, delle America's Cup World Series Events (di seguito ACWS) che si terranno nel giugno 2012 e nel periodo aprile-maggio 2013;
- b) con odierna delibera di Giunta regionale è stato ratificato il suddetto protocollo d'intesa;
- c) il protocollo d'intesa, all'articolo 5, prevede la costituzione di una società di scopo;

CONSIDERATO che

- a) ospitare gli ACWS rappresenta un'opportunità di sviluppo per il territorio campano, di volano per l'indotto, di rilancio dell'immagine della Regione e della città di Napoli, per le evidenti ricadute in termini mediatici, sportivi e turistici, nonché occasione di recupero e valorizzazione dell'area di Bagnoli;
- b) i tempi connessi alla realizzazione degli interventi necessari per ospitare il rilevante evento richiedono l'adozione di soluzioni organizzative in grado di coniugare unicità di indirizzo, capacità di agire con tempestività e snellezza dei procedimenti;
- c) la Regione Campania ai sensi dell'art. 7 comma. 4. dello Statuto "...promuove la competitività del territorio campano e delle imprese che in esso operano ed investono, favorendo il riequilibrio economico e sociale fra le diverse aree.";
- d) la Regione Campania promuove, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera r) dello Statuto, ogni utile iniziativa per favorire "la valorizzazione delle risorse economiche, turistiche e produttive di ogni area del territorio regionale ed il superamento delle disuguaglianze sociali derivanti da squilibri territoriali e settoriali della Regione in modo da garantire la piena occupazione;"

RITENUTO

- a) che la costituzione di una società di scopo rappresenta lo strumento più efficace per il perseguimento delle finalità delineate nel protocollo d'intesa e sopra richiamate;
- b) che, dati i tempi stretti, occorre approvare da subito lo schema di statuto della società di scopo da costituire, allegato alla presente delibera (Allegato "A"), acquisire il parere dell'Avvocatura ed uniformarsi allo stesso;
- c) che, per assicurare le attività necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell'evento, occorre prender parte alla società di scopo mediante sottoscrizione o acquisto di quote;
- d) di stabilire che la partecipazione alla società di scopo è in misura non maggioritaria e comunque non superiore al 30% del capitale sociale come da statuto;
- e) di imputare la spesa al capitolo 511 UPB 06.23.57;
- f) di demandare all'AGC 01 e al Settore 14 della medesima gli adempimenti relativi alla all'acquisto delle quote del capitale sociale, nella misura che sarà determinata nei limiti di cui al punto precedente;

ACQUISITO il parere dell'Avvocatura, al quale ci si conforma;

VISTO:

- a) lo Statuto Regionale ed in particolare l'art. 51;
- b) la legge regionale n. 7/2002;
- c) il Protocollo d'intesa sottoscritto il 26/08/2011;
- d) la delibera di Giunta regionale di ratifica del protocollo;
- e) lo schema di Statuto della società di scopo da costituire;

Propone, e la Giunta in conformità, con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare lo schema di statuto della società di scopo da costituire, in ragione del protocollo d'intesa sottoscritto il 26/08/2011, allegato alla presente Delibera (Allegato "A") come sua parte integrante e sostanziale;
2. di prendere parte alla società di scopo, mediante sottoscrizione o acquisto di quote, per assicurare le attività necessarie e propedeutiche alla realizzazione dell'evento;
3. di stabilire che la partecipazione alla società di scopo è in misura non maggioritaria e comunque non superiore al 30% del capitale sociale come da statuto;
4. di imputare la spesa al capitolo 511 UPB 06.23.57;
5. di demandare all'AGC 01 e al Settore 14 della medesima gli adempimenti relativi all'acquisto delle quote del capitale sociale, nella misura che sarà determinata nei limiti di cui al punto 3;
6. di inviare il presente provvedimento all'Area Generale di Coordinamento 01, per gli adempimenti di competenza.

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE

È costituita una società a responsabilità limitata denominata
"CAMPANIA E NAPOLI PER AMERICA'S CUP S.R.L.."

Art. 2 - SEDE

La società ha sede nel Comune di Napoli, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
L'Organo Amministrativo non ha facoltà di istituire e di predisporre sedi secondarie, succursali, agenzie, filiali ed uffici amministrativi, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso Comune sopra indicato.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è fissata sino al completo raggiungimento delle attività determinate nell'oggetto sociale, e comunque sino al 31 dicembre 2014.
La durata della società potrà essere prorogata o la società potrà essere anticipatamente sciolta col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 71% del capitale sociale; in caso di proroga della società è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso.

Art. 4 OGGETTO

La società ha per oggetto:

l'esecuzione di tutte le attività opportune per la programmazione, progettazione, organizzazione, gestione e realizzazione dell' "America's Cup World Series Regatta" da svolgersi negli anni 2012-2013 nell'ambito della Regione Campania, nel territorio del Comune di Napoli.

Pertanto, a titolo esemplificativo, potrà stipulare ogni atto opportuno per l'acquisizione, l'organizzazione e la gestione dell'evento; esercita funzioni di coordinamento, di verifica, anche al fine di conseguire ogni possibile risparmio, e di vigilanza, anche strategica, sulla realizzazione delle attività correlate all'evento poste in essere da soggetti terzi e, in particolare, dai soggetti titolari dell'evento medesimo (ACEA), e da BagnoliFutura S.p.A..

La società può ricercare e procurare, anche indirettamente, forme di pubblicità e di sponsorizzazione dell'evento.

La società gestisce gli eventuali proventi nella prospettiva di valorizzazione del territorio interessato.

La società potrà svolgere attività di studio del mercato, di analisi del contesto urbano ed economico ed ogni altra attività comunque connessa e/o correlata all'evento di cui sopra.

Alla società è vietato assumere interessenze e partecipazioni in Società o aziende anche se operino nel medesimo ramo.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00).

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai rispettivi conferimenti.

Art. 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sociali sono intrasferibili salvo consenso unanime dei soci e il diritto di recesso del socio non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla costituzione della società.

Art. 7 - RECESSO DEL SOCIO

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il socio che intenda recedere dalla società dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata A.R..

La raccomandata dovrà essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima ovvero, se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, dalla conoscenza dello stesso da parte del socio, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Per il rimborso della partecipazione del socio che ha esercitato il diritto di recesso si rinvia all'articolo 2473 c.c.

Art. 8 - ASSEMBLEA

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che l'Organo di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci, con decisioni in forma assembleare:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca dell'Organo di Amministrazione, e l'attribuzione del relativo compenso;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, secondo e terzo comma, C.C. dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore e l'attribuzione del relativo compenso;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, ovvero una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 6) le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della società;
- 7) le decisioni in merito alla nomina e alla revoca dei liquidatori e quelle che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2487, primo comma C.C.;
- 8) le decisioni relative al cambio di indirizzo della sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo, perché nell'ambito della Regione Campania.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione di giorno, ora e luogo stabiliti per la prima e per l'eventuale seconda convocazione dell'adunanza.

Tale avviso dovrà essere inviato a cura dell'organo di Amministrazione a tutti i soci e, se nominato, al collegio sindacale od al revisore, con uno dei seguenti mezzi di convocazione (alternativamente o cumulativamente), purché sia sempre garantita la tempestiva informazione degli interessati sugli argomenti da trattare:

- a) lettera inviata almeno otto giorni prima della data dell'adunanza a mezzo di servizi postali od equiparati, fornita di avviso di ricevimento;
- b) lettera semplice, che dovrà essere restituita da tutti i soci, entro la data e l'ora stabilite per l'assemblea, in copia sottoscritta per ricevuta, con apposta la data di ricevimento;
- c) messaggio telefax o di posta elettronica ricevuto da tutti i soci, i quali dovranno, entro la data stabilita dall'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso, specificando la data di ricevimento.

Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei sindaci effettivi od il revisore e la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, questi risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Diritto di intervento all'assemblea

Possono intervenire all'assemblea coloro che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive.

Presidenza

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e, se nominato, dal segretario.

Dal verbale o dai relativi allegati devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti

all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

Il verbale della deliberazione dell'assemblea che modifica l'atto costitutivo è redatto da Notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

Quorum deliberativi

Le deliberazioni assembleari sono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 71% del capitale sociale.

Art. 9 - AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata in via alternativa su decisione dell'assemblea dei soci da assumersi con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 71% del capitale sociale da:

a) -- un Amministratore Unico

b) -- un Consiglio di Amministrazione composta da due o più membri

Per organo amministrativo si intende, a seconda dei casi, l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme degli amministratori disgiunti o congiunti.

Art. 10 – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono essere non soci, sono sempre rieleggibili.

Gli amministratori sono nominati per il periodo determinato dai soci o a tempo indeterminato.

Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Ove sia nominato un consiglio di amministrazione, tuttavia, se per qualsiasi causa venga a cessare la maggioranza degli amministratori in carica, decade l'intero Consiglio con effetto dalla sua ricostituzione. Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio.

Ove sia nominato un consiglio formato da due amministratori, qualora essi non siano d'accordo circa la eventuale revoca dei poteri conferiti ad uno di essi, entrambi decadono dalla carica e devono senza indugio sottoporre ai soci la decisione circa la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art. 11 – AMMINISTRATORE UNICO

All'amministratore unico spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Art. 12 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Il presidente o ciascuno degli amministratori possono convocare il consiglio di amministrazione fissandone l'ordine d

el giorno e provvedendo affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. Il presidente della riunione coordina i lavori.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in un paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge.

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti previsti dalla legge, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, o parte di essi, ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un comitato esecutivo.

Per tutto quanto non stabilito dal presente statuto in tema di consiglio di amministrazione, si applicano le norme dettate in tema di società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 13 – Rappresentanza

La legale rappresentanza della società spetta, a seconda dei casi: (a) all'amministratore unico; (b) al presidente del consiglio di amministrazione e ai singoli consiglieri delegati, se nominati, ed al presidente del comitato esecutivo, se nominato, nei limiti dei loro poteri di gestione.

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 14 - BILANCI E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sarà compilato, a cura dell'Organo di Amministrazione, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro centoventi giorni o, quando particolari esigenze lo richiedono, entro centottanta giorni.

Art. 15 - CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla legge il controllo legale dei conti è esercitato da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti (tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia) nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del Presidente .

I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

Salvi i casi di nomina obbligatoria del collegio sindacale, i soci possono in ogni momento nominare un revisore scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio sindacale:

peraltro il revisore cesserà di diritto dalla carica dal momento in cui è iscritta nel registro delle imprese la nomina del collegio sindacale.

Art. 16 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in tema di società a responsabilità limitata, integrate, ove occorra, dalle vigenti norme di legge in tema di società per azioni.